

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2073)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 10 febbraio 1967 (V. Stampato n. 818)

d'iniziativa dei deputati CAIAZZA, FUSARO e LEONE Raffaele

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 febbraio 1967*

**Norme transitorie per l'applicazione della legge 22 novembre 1962, n. 1678,
sulla carriera del personale direttivo dei convitti nazionali**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Limitatamente al primo concorso per la nomina a vice rettore e a rettore che sarà bandito dopo l'entrata in vigore della presente legge, il personale direttivo dei convitti nazionali, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 22 novembre 1962, n. 1678, è ammesso a partecipare al concorso stesso indipendentemente dall'effettivo esercizio della funzione nelle rispettive qualifiche di vice rettore aggiunto e di vice rettore.

Art. 2.

Nelle more della emanazione delle norme regolamentari previste dagli articoli 4, 6, 7, 8 e 9 della legge 22 novembre 1962, n. 1678, le disposizioni relative all'espletamento dei concorsi sono stabilite dai relativi bandi.